



AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI DA SOTTOPORRE A TRAPIANTO DI ORGANO E/O DI ORGANI.

L'Azienda Ospedaliera di Perugia intende procedere alla stipula di convenzioni con Associazioni di Volontariato, Croce Rossa Italiana, Istituzioni e Organismi a scopo non lucrativo di cui all'art. 1 comma 18 del D. Lgs. 502/1992, come previsto dall'art. 104, comma 4, lettera a) della Legge Regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 11 (*Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali*) e dalla D.G.R. 28 dicembre 2016, n. 1604 (*“Nuova disciplina dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario”. Preadozione nuovo regolamento regionale e adempimenti conseguenti*), per lo svolgimento del trasporto sanitario di pazienti da sottoporre a trapianto di organo e/o di organi.

I soggetti che possiedono i requisiti richiesti possono presentare la propria manifestazione di interesse con le modalità ed i termini previsti nel presente avviso.

Le condizioni del servizio di trasporto nonché i corrispettivi a titolo di rimborso spese per le prestazioni rese, sono riportati nello schema tipo di convenzione (**Allegato 2**) che rappresenta lo strumento contrattuale teso a regolamentare i rapporti tra il soggetto erogatore del servizio e l'Azienda Ospedaliera di Perugia.

La perdita dei requisiti previsti durante il periodo di vigenza della convenzione comporterà la decadenza della stessa.

1) OGGETTO DEL SERVIZIO

Svolgimento del trasporto sanitario di:

- a) trapiantando verso i “centri trapianto”, qualora il paziente non sia trasportabile, a vario titolo, con i comuni mezzi di trasporto, su richiesta esplicita della Centrale Operativa Unica Regionale 118;
- b) organi.

2) DURATA DEL SERVIZIO

Le convenzioni avranno una durata di mesi 24 (ventiquattro), con effetto e decorrenza **dal 01/07/2017 fino al 30/06/2019**, con facoltà per l'Azienda Ospedaliera di Perugia di procedere al rinnovo delle stesse per un ulteriore periodo di mesi 24 (ventiquattro).

3) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Possono presentare manifestazione di interesse volta alla stipula delle convenzioni per il servizio in oggetto le Associazioni di Volontariato, i Comitati della Croce Rossa Italiana, le Istituzioni e gli Organismi a scopo non lucrativo di cui all'art. 1 comma 18 del D.Lgs. 502/1992, in particolare, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'allegato 2 della D.G.R. Umbria 28 dicembre 2016, n. 1604 e nelle more dell'adozione della “Nuova disciplina per l'esercizio e l'accreditamento del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario”:

- i soggetti di cui all'allegato 1 della D.G.R. Umbria 21 dicembre 2015, n. 1565;
- i soggetti (“nuovi” che non sono ricompresi nell'elenco di cui al punto precedente) accreditati almeno temporaneamente ai sensi della D.G.R. Umbria 28 dicembre 2016, n. 1604.

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) REQUISITI DI ORDINE SOGGETTIVO

I. Iscrizione:

- al Registro delle imprese della Camera di Commercio, qualora ne sussista l'obbligo;
- nell'apposito Albo regionale delle Cooperative sociali / Registro regionale delle Associazioni di Volontariato (da almeno 6 mesi) / Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Umbria;

II. Ai sensi dell'art. 6 (Norme finali e transitorie) dell'allegato 2 della D.G.R. Umbria 28 dicembre 2016, n. 1604: essere un operatore provvisoriamente accreditato in quanto rientrante tra i soggetti di cui all'allegato 1 della D.G.R. Umbria 21 dicembre 2015, n. 1565, oppure in quanto accreditato almeno temporaneamente ai sensi della D.G.R. Umbria 28 dicembre 2016, n. 1604;

III. Non trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

[N.B.: nelle ipotesi di cui al precedente punto, verrà disposta l'esclusione se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima].

- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
- gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- *[qualora tenuto]* non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

IV. Ai sensi dell'art. 104, comma 4, lettera a) della Legge Regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 11 essere in regola con le norme sulla contrattazione collettiva nazionale;

V. Essere in regola con l'obbligo di assicurare le persone impiegate nello svolgimento del servizio oggetto del presente avviso, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i pazienti.

B) REQUISITI TECNICI

I. MEZZI

- **Caratteristiche dei mezzi:** L'associazione dovrà mettere a disposizione dell'Azienda Ospedaliera di Perugia esclusivamente autoambulanze di soccorso (di cui l'Associazione dovrà fornire un elenco – Allegato 1) pienamente rispondenti agli standard e possedere tutti i requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di trasporto sanitario: **di tipo A** (previsto dal D.M. 17 dicembre 1987, n. 553) e **A1** (previsto dal D.M. 487 del 20 novembre 1995).

Le autoambulanze utilizzate devono rispondere, inoltre, ai seguenti requisiti:

- essere in possesso dell'idoneità sotto tutti i punti di vista tecnico-sanitari;
- la prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 7 anni o comunque il mezzo non deve aver percorso più di 300.000 Km;
- aver applicato la denominazione che contraddistingue il soggetto che gestisce il servizio, l'eventuale recapito, l'eventuale nominativo del donatore del veicolo e dell'organismo associativo di appartenenza.

L'automezzo utilizzato deve essere, altresì, in regola con le seguenti disposizioni:

- assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione stradale con massimali di garanzia idonei per ogni mezzo;
- regolare revisione generale dei veicoli a motore secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

II. PERSONALE

➤ **Consistenza minima degli equipaggi:** l'Associazione dovrà assicurare, in relazione al servizio da espletare, una presenza di personale a bordo dei mezzi utilizzati di **tre unità** con le caratteristiche sotto specificate:

- **autista-soccorritore:** possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli e possesso della certificazione, rilasciata dall'Associazione, attestante la partecipazione ed il superamento del corso specifico di tecniche di primo soccorso;
- **soccorritore:** possesso della certificazione, rilasciata dall'Associazione, attestante la partecipazione ed il superamento del corso specifico di tecniche di primo soccorso.

Il personale impiegato su indicato dovrà rispettare i requisiti anche formativi previsti dalla normativa vigente in materia;

➤ l'Associazione dovrà mettere a disposizione personale qualificato e di assoluta fiducia, oltre che di provata riservatezza che dovrà:

- aver compiuto la maggiore età e non aver superato il 67esimo anno di età;
- aver buona conoscenza della lingua italiana;

➤ Presenza di almeno un operatore in possesso della certificazione BLSD in corso di validità abilitante all'utilizzo dei DAE e rilasciata da un Ente di formazione accreditato.

5) TERMINI, MODALITA' E CONTENUTO DELLA DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Le Associazioni di Volontariato/Croce Rossa Italiana / Istituzioni-organismi a scopo non lucrativo (di cui all'art. 1 comma 18 del D. Lgs. 502/1992 e ricomprese nell'allegato 1 della Circolare della Regione Umbria prot. 225429 del 23 Dicembre 2015) interessate, dovranno presentare apposita istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti il possesso dei requisiti e l'accettazione delle condizioni economico-giuridiche contenute nel testo convenzionale, utilizzando il modulo di domanda allegato (**Allegato 1**).

La domanda dovrà pervenire entro le **ore 13.00 del giorno 20/06/2017**, termine ultimo, al seguente indirizzo:

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

Ufficio Protocollo

Piazzale Giorgio Menghini, 9

06129 – PERUGIA

Il plico contenente la manifestazione di interesse dovrà riportare sul frontespizio i seguenti dati:

- la denominazione dell'Associazione;

- la dicitura: **“Manifestazione di interesse per la stipula di una convenzione per lo svolgimento del trasporto sanitario di pazienti da sottoporre a trapianto di organo e/o organi”**

La richiesta dovrà essere corredata di una fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o altro soggetto legittimato.

Si precisa che tutte le manifestazioni di interesse presentate:

- **in data antecedente la pubblicazione del presente avviso**
- **in data successiva alla scadenza per la presentazione delle domande (20/06/2017)**

non saranno prese in esame.

Si comunica, inoltre, che eventuali domande incomplete o prive delle dichiarazioni richieste non saranno ritenute ammissibili.

6) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON CUI STIPULARE LE CONVENZIONI

Trattandosi di *procedimento per adesione* e non per selezione comparativa, tutti i partecipanti che saranno in possesso dei requisiti sia soggettivi che tecnici, richiesti da detto avviso, saranno invitati a sottoscrivere formale accordo con questa Azienda secondo lo schema di convenzione allegato (**Allegato 2**).

7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il Dott. Carlo Nicastro, Responsabile dell'Ufficio Servizi, Lavori e Gestione Ordini della Direzione Acquisti e Appalti di questa Azienda Ospedaliera.

8) ULTERIORI INFORMAZIONI

Per informazioni inviare quesiti, entro 5 (cinque) giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle istanze, all'indirizzo Pec: servizi.aosp.perugia@postacert.umbria.it

9) PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso, in versione integrale, è pubblicato, in data 01/06/2017, sul profilo del committente al link "<http://www.ospedale.perugia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>", per la durata di 15 (quindici) giorni, pertanto fino al 16/06/2017.

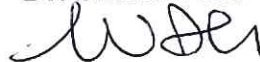
10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per lo svolgimento delle attività legate alla presente procedura.

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

Il Direttore Generale

Dr. Emilio Duca



Allegati:

1 - modulo per la presentazione dell'istanza

2 - schema di convenzione